

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 386

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATTEJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1994

Istituzione della provincia del Canavese e Valli di Lanzo

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto dell'istituzione della provincia del Canavese e Valli di Lanzo, con capoluogo Rivarolo Canavese, ha radici storiche: il Canavese è già stato provincia e successivamente fu conglobato, fino al termine della seconda guerra mondiale, nella provincia di Aosta, i cui confini al Sud si estendevano sino al comune di Caluso.

Il Canavese e le Valli di Lanzo, da un punto di vista geografico, rappresentano quella parte di territorio da cui prende il nome la stessa regione Piemonte, ovverosia tutto il territorio situato a cavallo, nonchè a ridosso, del gruppo montuoso delle Alpi Cozie e delle Alpi Graie: un insieme di rilievi e avvallamenti che si perdono via via nell'uniformità delle zone centrali e pianeggianti della regione.

Sarà forse in virtù di simili connotazioni, oltre alle caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto le genti che in essa vi hanno collocato la propria dimora, che tale zona ha rappresentato sin dagli albori una storia a sè, pur tenendo conto delle vicende e dei fattori storici che l'hanno comunque accomunata alle altre zone confinanti.

Fattori questi che, se da un lato hanno contribuito a creare un maggiore afflusso di contatti, dall'altro hanno anche posto l'accento su quegli aspetti particolari e caratteristici propri del luogo.

L'area include sei comunità montane: Alto Canavese, Valle Orco e Soana, Valle Sacra, Val Chiusella, Dora Baltea Canavesana, Valli di Lanzo, con peculiari problemi socio-culturali delle realtà montane che nulla hanno da spartire con la grande area metropolitana di Torino.

L'economia canavesana ed il suo sviluppo sono basati principalmente sull'industria (FIAT - Olivetti) e sulla piccola impresa che dà, o meglio dava, occupazio-

ne ad oltre il 70 per cento delle forze lavoro esistenti nell'area.

Vista la realtà economica (e perciò culturale, politica e sociale), pare che non abbia senso disperdere il Canavese e le Valli di Lanzo in un'area metropolitana che fa riferimento a Torino che con questa realtà non ha legami nè radici comuni, mandando così disperso un patrimonio prezioso di cultura e di tradizioni di vita.

Tale intento è supportato anche dai più recenti orientamenti legislativi ed in particolare dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali», la quale, nel dare parziale attuazione agli articoli 5, 114 e 133 della Costituzione, cerca, agli articoli 14 e seguenti, di vitalizzare la funzione della provincia, da sempre snobbata dagli enti locali, facendola passare, da mero settore di decentramento dell'amministrazione statale, a vero e proprio ente pubblico territoriale, dotato di effettivi poteri.

L'istituzione della provincia del Canavese e Valli di Lanzo, che coinvolgerebbe oltre 380 mila abitanti, non comporterebbe fra l'altro un particolare onere per le finanze pubbliche, dal momento che nella zona esistono tutti i servizi fondamentali (anche se a norma del richiamato articolo 16, comma 2, lettera f), del nuovo «Ordinamento delle autonomie locali», «l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici»).

L'area infatti è dotata di infrastrutture amministrative, giudiziarie e finanziarie moderne ed in piena efficienza.

Per non parlare poi di città come Ivrea, Chivasso, Cuorgnè, Rivarolo Canavese, Castellamonte, Ciriè, tutte dotate di sedi di prefetture ed altri importanti esercizi che con un miglior coordinamento e con una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razionalizzazione dell'utilizzo potrebbero meglio servire il territorio circostante legato principalmente a realtà montane.

Le medesime città sono sedi di strutture ospedaliere gestite da più unità sanitarie locali che sentono la necessità di ottimizzazione di offerta del servizio legata alle effettive necessità e caratteristiche dell'utenza.

Per non parlare della scuola, dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica per le quali il Canavese, già conosciuto come la «Silicon Valley» europea, potrebbe diventare sede naturale di istituti universitari e di ricerca avanzata nel campo dell'elettronica e dell'automazione. Infine, la zona è già servita da ottime linee di comunicazione stradali ed autostradali sia verso la Valle d'Aosta che verso il restante territorio italiano. Carente invece è lo sbocco verso la Francia che con l'ampliamento della strada statale n. 460 ed un relativo *by pass* montano di collegamento porterebbe ad un vertiginoso incremento d'interscambi indu-

striali-commerciali-turistici tra la nuova provincia e l'Oltralpe con indubbi benefici per tutto il nostro Paese.

Questo disegno di legge è un passo determinante per poter poi affrontare i gravi problemi che il Canavese e le Valli di Lanzo stanno vivendo sulla propria pelle.

Problemi dimenticati e sottovalutati dalle forze politiche poichè inseriti nel vasto contesto torinese molto più complesso, che inevitabilmente tende ad emarginare tutte le problematiche delle zone più lontane, geograficamente e socialmente, dal capoluogo.

La nuova provincia esiste già nei fatti.

Al Parlamento va ora l'onere di rispondere a quella domanda di amministrazione «diffusa» che viene dai nostri cittadini e per la quale l'accoglimento del presente disegno di legge costituirebbe principio di risposta adeguata, superando l'inattività della regione Piemonte che ancora non ha dato cenno al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la provincia del Canavese con capoluogo Rivarolo Canavese.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di: Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balanero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesa Nuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Ciriè, Coassolo Torinese, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuornè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lorzanzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglanico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo,

San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano.

Art. 2.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale del Canavese e Valli di Lanzo hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica.

Art. 3.

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della regione Piemonte.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Piemonte, emanano con proprio decreto i provvedimenti occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello Stato ritenuti necessari, nonchè alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività fra le province del Canavese e Valli di Lanzo e di Torino.

L'istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene con l'utilizzazione di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale che alla data del 1° gennaio 1994 ricopra un posto in organico nella corrispondente sede relativa alla provincia di Torino.

Art. 5.

1. Tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al territorio dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese e Valli di Lanzo non oltre tre mesi dalla sua costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

Art. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

1. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla regione Piemonte il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie, giudiziarie ed elettora-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li, per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 10.

1. Per le elezioni del consiglio regionale del Piemonte si applica il dettato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell'istituzione della nuova provincia del Canavese e Valli di Lanzo.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.